

MINISTERO DELL' INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 4

Elezioni
della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

Istruzioni
per la presentazione
e l' ammissione
delle candidature
nella circoscrizione Estero

Aggornate
con il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30



MINISTERO DELL' INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 4

Elezioni
della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

Istruzioni
per la presentazione
e l' ammissione
delle candidature
nella circoscrizione Estero

Aggornate
con il decreto - legge 15 febbraio 2008, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30



P R E M E S S A

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Per espresso richiamo, operato dall'art. 8 della citata legge n. 459 del 2001, trovano applicazione, in quanto compatibili, per i suddetti adempimenti, anche le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; trovano anche applicazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

Si confida in tal modo di facilitare il compito dei partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dell'ammissione delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

PRIMA PARTE

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI DI LISTA
E DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE
DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE
LE LISTE DEI CANDIDATI
NELLE RIPARTIZIONI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO I

**DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

§ 1. – Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati.

Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono le seguenti:

1) deposito del contrassegno della lista (un unico simbolo per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero o, in alternativa, uno per la Camera e uno per il Senato) presso il Ministero dell'interno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, nonché degli articoli 14 e seguenti del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) contestuale deposito, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

Le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che si applicano, in quanto compatibili, anche per le operazioni in esame, in virtù dell'art. 8 della legge n. 459 del 2001, prevedono, per quanto riguarda il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei

partiti o gruppi politici organizzati che partecipano alle elezioni della circoscrizione Estero:

1) l'*obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista* per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;

2) l'obbligo, per i partiti, che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo;

3) l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;

4) il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:

- con contrassegni presentati in precedenza,
- con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
- con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;

5) il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;

6) la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno.

Per quanto concerne, invece, gli atti di designazione degli incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, il testo unico anzidetto e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), stabiliscono l'*obbligo*, per il partito o gruppo politico che intende partecipare alla competizione elettorale, *di designare al predetto Ministero, per ciascuna ripartizione, un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente* del medesimo partito o gruppo politico, autorizzati ad effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Lo stesso art. 10 del d.P.R. n. 104 del 2003 prevede che, anche nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino una lista di candidati contrassegnata da un unico simbolo composito secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 459 del 2001, tali partiti o gruppi politici debbano presentare la designazione, per ciascuna ripartizione, *di un solo rappresentante effettivo e di uno supplente*.

§ 2. – Operazioni da compiere presso il Ministero dell'interno.

In sintesi, si ribadisce che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica debbono provvedere ai seguenti adempimenti, a norma degli articoli 14, 15 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni:

1) al *deposito del contrassegno di lista* con il quale dichiarano di voler distinguere le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero insieme all'indicazione della propria denominazione;

2) alla *presentazione della designazione*, per ciascuna ripartizione, *di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente* del partito o gruppo politico, incaricati di effettuare, presso la Corte d'appello di Roma, il deposito delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, o la definitiva ricusazione del contrassegno importeranno come conseguenza l'assoluta impossibilità di presentare liste di candidati presso le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

La mancata designazione dei rappresentanti comporterà l'inefficacia del deposito del contrassegno.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

§ 3. – Caratteristiche del contrassegno di lista.

L'art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, ha dettato una tutela più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici. La disciplina della materia può essere così riassunta.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

[Art. 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non possono avere un contrassegno tradizionale.

L'art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha previsto espressamente che più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tali ipotesi, le liste devono essere contrassegnate da un unico simbolo composito, formato al suo interno dai contrassegni di tutte le forze politiche interessate.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici, è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi (anche se in diversa composizione e rappresentazione grafica), o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in inganno l'elettore.

[Art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali, ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento, la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi sarà rivolto invito a sostituire — e, in caso di mancata sostituzione, saranno ricusati — i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.

[Art. 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Occorre tener presente che, per quanto riguarda il concetto di ‘confondibilità’, l’art. 14 citato, nella sua attuale formulazione, ha precisato che costituiscono “*elementi di confondibilità*” – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale,
- i simboli riprodotti,
- i singoli dati grafici,
- le espressioni letterali,
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento *anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica* (1).

Neppure è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l’uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

È fatto divieto di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi.

[Art. 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 4. – Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell’interno.

Il deposito dei contrassegni dev’essere effettuato presso il Ministero dell’interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

[Art. 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Ai fini del deposito, l’apposito ufficio del Ministero dell’interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8

(1) – Novità introdotta dall’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], che ha variato in tal senso l’art. 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

[Art. 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 e successive modificazioni]

§ 5. – Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.

Il deposito del contrassegno può essere effettuato per la circoscrizione Estero sia per l'elezione della Camera dei deputati sia per l'elezione del Senato della Repubblica.

Nell'atto di deposito dev'essere, pertanto, indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato territorio nazionale e circoscrizione Estero; solo circoscrizione Estero).

Se il deposito del contrassegno viene effettuato per più consultazioni, esso può essere anche eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista dev'essere effettuato da una persona MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

[Art. 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'art. 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

[Art. 1, comma 3, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

Nel caso in cui venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più contrassegni [paragrafo 3 a pagina 8] – è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO rilasciato dai presidenti o dai segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte

degli interessati con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Il deposito dev'essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Se a depositare il contrassegno sia lo stesso presidente o segretario del partito o gruppo politico, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

In sostanza, una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne contemporaneamente un altro per la medesima consultazione. In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni purché un solo contrassegno per la Camera, un solo contrassegno per il Senato, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera ed un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

[Art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

Il contrassegno può essere anche figurato e deve essere depositato in triplice esemplare.

[Art. 15, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni che saranno presentati, si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida ad inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si po-

ne a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici per realizzare i contrassegni da depositare.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano presentati in **due MISURE diverse**:

- **UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati ;

- **UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM (2)** che viene utilizzato per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

[Art. 15, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

In tal modo gli stessi partiti o gruppi politici avranno anche la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà, sulla scheda di votazione e sui manifesti con le liste dei candidati, il contrassegno da loro presentato.

Occorre tener presente che anche *eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio*.

Sarà inoltre necessario che il contrassegno sia perfettamente identico per entrambe le riproduzioni (quella da 10 cm e quella da 3 cm) in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

§ 6. – Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno.

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni deposita-

(2) – Novità introdotta dall'art. 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], che ha variato in tal senso l'art. 31, comma 2, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, che disciplina il diametro del contrassegno da stampare sulle schede di votazione.

ti in base alle norme di cui all'art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Compiuto tale esame, il Ministero — per i contrassegni risultati regolari — nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito, provvederà a restituirne un esemplare ai depositanti con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

[Art. 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Qualora i contrassegni risultino in contrasto con le norme sopra illustrate, di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 361/1957, il Ministero inviterà i depositanti a sostituirli entro 48 ore dalla notificazione dell'avviso contenente il suddetto invito alla sostituzione.

Nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti.

[Art. 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 7. — Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni.

Le decisioni adottate dal Ministero dell'interno di ammissione o di invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro tali decisioni è, infatti, ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Art. 16, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con un altro contrassegno depositato.

Al fine di mettere in grado gli interessati di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà, in apposita bacheca, tutti i contrassegni presentati.

In calce ad ogni contrassegno esposto sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per

l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

[Art. 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Sia per le opposizioni contro l'invito a sostituire il contrassegno, sia per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 16 del citato testo unico.

Le opposizioni, da redigersi in carta libera, debbono essere notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per la presentazione dell'opposizione.

La prova dell'avvenuta notificazione dev'essere allegata all'opposizione.

[Art. 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 8. – Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni.

Il Ministero dell'interno, man mano che gli perverranno le opposizioni, le rimetterà all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[Art. 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.

§ 9. – Comunicazione dei contrassegni ammessi, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni definitive, provvederà a trasmettere all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.

Con l'occasione, pare utile precisare che, all'atto della presentazione del contrassegno per le elezioni in oggetto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14-bis del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla nuova legge 21 dicembre 2005, n. 270 (dichiarazione di collegamento, presentazione del programma, indicazione del capo della forza politica, ecc.). Infatti, l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero ha un'autonoma disciplina legislativa e regolamentare e le norme del testo unico n. 361/1957 si applicano solo ove compatibili.

Ed invero, trova invece applicazione l'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge ... febbraio 2008, n. ..., e l'art. 18-bis, comma 2, sesto periodo, dello stesso testo unico n. 361/1957 sull'esonero dall'obbligo della sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, disposizioni tutte chiaramente applicabili alle elezioni della circoscrizione Estero.

Per effetto di quest'ultime disposizioni, il Ministero dell'interno comunicherà all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – sulla base delle relative e conformi certificazioni rilasciate dai competenti organi parlamentari – quali siano i partiti o gruppi politici che non sono tenuti a raccogliere alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati e, altresì, i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche, che, per aver conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, siano anch'essi esonerati dall'obbligo di

cui trattasi (si veda, con riferimento alla problematica relativa all'esonero delle sottoscrizioni, la più ampia trattazione di cui al paragrafo 16, lettera A) [pagina 27].

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE,
 PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
 DEI RAPPRESENTANTI
 DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
 INCARICATI DI DEPOSITARE
 LE LISTE DEI CANDIDATI
 PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 10. – Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Il *deposito obbligatorio del contrassegno* presso il Ministero dell'interno [capitolo I a pagina 5 e seguenti] ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere – in tutte le ripartizioni nelle quali intendono presentare liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero – le liste medesime con il contrassegno che loro hanno prescelto.

Allo stesso scopo – ed anche ai fini della tutela del contrassegno stesso – l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 dispone che *i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti per l'elezione*

dei deputati e, rispettivamente, dei senatori della circoscrizione Estero.

§ 11. – Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati.

In applicazione dell'art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e dell'art. 10, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, viene disposto che **la presentazione delle designazioni** dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma le liste dei candidati e dei relativi documenti, **dev'essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno e, quindi, non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedenti quello della votazione.**

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico per le elezioni della circoscrizione Estero può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, nel caso di più partiti o gruppi politici che presentano liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli stessi partiti o gruppi politici debbono designare un solo rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ciascuna ripartizione.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma.

La designazione dei rappresentanti dev'essere fatta con un unico atto per tutte le ripartizioni. **L'atto dev'essere autenticato da un notaio.**

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge ... febbraio 2008, n. ..., e dell'art. 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, del citato testo unico n. 361/1957, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste, o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

[Art. 17, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 12. — **Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.**

Il Ministero dell'interno provvederà a comunicare le rispettive designazioni all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La comunicazione viene effettuata **entro il 36° giorno antecedente quello della votazione**, cioè in tempo utile affinché l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 24 del 2008 e dell'art. 18-*bis*, comma 2, sesto periodo (si veda, in proposito, anche il paragrafo precedente), il Ministero dell'interno provvede a comunicare all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste, ai sensi del quarto periodo dello stesso art. 18-*bis*, comma 2.

[Art. 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 13. – Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste.

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possano trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano *designare ALTRI rappresentanti supplenti*.

[Art. 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per ripartizione e dev'essere effettuata **con le stesse modalità** previste per le designazioni di cui al paragrafo 11 [pagina 17] **entro il 35° giorno antecedente quello della votazione**.

[Art. 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come coordinato con i termini di presentazione delle liste stabiliti dall'art. 8, comma 1, lett. d) della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

La formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno ma, avendo l'art. 8, comma 1, lett. d), della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (come d'altra parte prevede l'art. 20 del testo unico e successive modificazioni) stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione, è evidente che il termine ultimo per designare eventualmente *altri rappresentanti supplenti* non può che essere, ora, il 35° giorno antecedente, dovendo il Ministero provvedere in tempo utile a dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

SECONDA PARTE

**PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

CAPITOLO III

FORMAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 14. — **Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.**

Per presentare una lista di candidati nelle *ripartizioni* della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

- a)* dichiarazione di presentazione della lista dei candidati [paragrafo 16 a pagina 26];
- b)* certificato nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, sono elettori residenti della relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 17 a pagina 35];
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato [paragrafo 18 a pagina 36];
- d)* certificato nel quale si attesta che ogni candidato della lista è iscritto nelle liste elettorali della relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 19 a pagina 37].

Il contrassegno di lista dev'essere già stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [paragrafo 1 a pagina 5 e paragrafo 9 a pagina 15]; il contrassegno non dev'essere allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso.

§ 15. – Lista dei candidati per l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero.

L’iniziativa per formare le liste dei candidati, relativamente a ogni ripartizione elettorale, spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno di lista e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo medesimo incaricati di depositare le liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d’appello di Roma.

[Articoli 14 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni e art. 10, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.]

Ogni lista è composta da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso, pena la sua invalidità in caso di mancata corrispondenza alla prima condizione (3).

[Art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.]

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono;
- la ripartizione elettorale per la quale la lista viene presentata;
- il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno e da questo ammessi, con cui s’intende contraddistinguere la lista.

[Art. 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni e art. 8, primo comma, lett. a), della legge n. 459 del 2001]

(3) – L’assegnazione dei seggi alle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è effettuata - fermo restando che in ogni singola ripartizione è eletto almeno un deputato e un senatore - sulla base dei dati più recenti dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero di cui al decreto interministeriale previsto dall’art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 104/2003, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all’art. 3 del testo unico n. 361 del 1957 e all’art. 1, primo comma, del testo unico n. 533 del 1993, e successive modificazioni.

I CANDIDATI DEVONO ESSERE RESIDENTI ED ELETTORI DELLA RELATIVA RIPARTIZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

A tal riguardo sembra utile precisare che, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le disposizioni della stessa legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano:

1) ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere intese in forma semplificata (per garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e senza pregiudizio alcuno per il posto di lavoro ed i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani che possa derivare dalla partecipazione alle attività previste dalla citata legge n. 459/2001);

2) agli elettori residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni sopra citate.

Ciò comporta che in queste fattispecie trovano, invece, applicazione le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia e che, quindi, i cittadini italiani residenti negli Stati in questione non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero, ma sono elettori della circoscrizione nazionale in cui è ricompreso il comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Ne discende, come diretta conseguenza, che gli stessi non possono candidarsi in liste che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la circoscrizione Estero.

Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell'elezione. Sempre a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[Art. 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni e art. 8, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001]

Si rammenta, infine, che sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il

giorno delle elezioni ed eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età sempre entro il giorno delle elezioni.

[art. 56, comma 3, della Costituzione e art. 6 del testo unico n. 361 del 1957, e successive modificazioni per la Camera dei deputati; art. 58, comma 2, della Costituzione e art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni per il Senato della Repubblica].

§ 16. – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

La lista dei candidati dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La normativa non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allegano due schemi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni [allegato n. 1 a pagina 69 per la Camera dei deputati e allegato n. 2 a pagina 75 per il Senato della Repubblica];

- l'altro da utilizzare invece nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegato n. 3 a pagina 81 per la Camera dei deputati e allegato n. 4 a pagina 97 per il Senato della Repubblica].

Va, inoltre, premesso che – in conformità a quanto già precisato nel paragrafo precedente con riferimento alla posizione dei candidati – **non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista** i cittadini italiani residenti in Stati con i cui Governi non sono state stipulate le intese previste dall'art. 19, comma 1, della legge n. 459 del 2001 o che versino in situazioni politiche e sociali che non garantiscono, anche temporaneamente, le condizioni necessarie per il regolare esercizio del diritto di voto all'estero richiamate nello stesso primo comma del citato art. 19.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati, deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge, che sono i seguenti:

a) firme dei sottoscrittori, salvo che non si abbia diritto all'esonero (si veda seguente lettera *A*);

b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere (art. art. 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico n. 361 del 1957) per le liste aventi diritto all'esonero;

c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni (pagina 32);

d) stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati (pagina 33);

e) indicazione dei delegati di lista (pagina 34).

A) Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

[Art. 8, primo comma, lettera *c*) della legge n. 459/2001 e art. 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola ripartizione, dev'essere sottoscritta, pena la sua invalidità:

- da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

[Art. 8, comma 1, lettera *c*), della legge n. 459 del 2001]

In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

[Art. 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Tale riduzione dev'essere riferita al numero minimo, dato che la *ratio* della norma va ravvisata nella finalità di

facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza non possono essere ruscate le liste di candidati sottoscritte da un numero di elettori superiore alla metà di quello massimo prescritto.

[Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53]

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati. Il Ministero ritiene di confermare la soluzione negativa data al quesito: ciò per la logica incompatibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura nonché per una necessaria esigenza di serietà alla quale dev'essere informata l'esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento preliminare alla votazione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

[Art. 20, sesto comma, e art. 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

È da tenere presente, in proposito, che gli elettori che possono sottoscrivere le liste per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero sono quelli che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione: ciò in quanto, alla predetta elezione possono prendere parte soltanto gli elettori in possesso di tale requisito.

[Art. 58, primo comma, della Costituzione]

Per le elezioni politiche del 2008, il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 29 febbraio 2008, ha dettato norme transitorie in deroga a quelle di cui ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957.

Per l'effetto del combinato disposto dell'art. 4 del decreto-legge n. 24 del 2008 e dell'art. 18-*bis*, comma 2, sesto periodo,

del d.P.R. n. 361 del 1957, sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni:

1) le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

[Art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 24 del 2008]

2) le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

[Art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 24 del 2008]

3) i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

[Art. 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

La rappresentatività cui si fa riferimento, ai fini dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, nelle fattispecie di cui ai punti 1) e 2), è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

[Art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 24 del 2008]

Come già detto, in tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni la presentazione della lista dev'essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo, incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, al fine di fornire i necessari elementi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per la valutazione del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno trasmetterà a tale Ufficio la comunicazione delle Camere relativa alle denominazioni dei partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti nonché dei partiti o gruppi politici rappresentativi di minoran-

ze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche.

B) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.

I. — **PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI**, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, valgono in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 459/2001, le norme di cui al testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.

In particolare, **le firme** della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero **debbono avvenire su appositi moduli, nei quali debbono essere riportati:**

- **il contrassegno di lista,**
- **il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,**
- **nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;**
- **l'indicazione del comune italiano nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.**

[Art. 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

I sottoscrittori devono essere elettori residenti nella ripartizione e non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, né essere residenti in uno Stato senza intesa o in uno Stato di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 459 del 2001 (art. 1, comma 3, e art. 8, comma 1, lettera b), della legge n. 459 del 2001).

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 28, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4).

Il sottoscrittore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, presso il competente ufficio consolare.

Di tale dichiarazione dev'essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti della presentazione della lista.

II. — PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, la dichiarazione di presentazione della lista dev'essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo, al quale sia stato conferito, unitamente all'incarico di depositare presso la Corte d'appello di Roma la lista dei candidati e i relativi documenti, anche il mandato di provvedere a sottoscrivere tale lista (art. 17 primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 10, comma 1 del d.P.R. n. 104 del 2003).

[Art. 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

Ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2, quinto periodo del citato testo unico la firma del sottoscrittore — nei casi in esame — deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. A tal proposito, l'attribuzione ad un altro pubblico ufficiale, oltre al notaio, della competenza ad autenticare tale sottoscrizione rende applicabile, anche in tale fattispecie, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Pertanto, anche gli altri soggetti indicati dal primo

(4) — L'art. 28, quarto comma, *secondo periodo*, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

comma del medesimo art. 14 debbono considerarsi muniti del potere di autenticare la firma limitatamente a tale circostanza.

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista.

(per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)

LE FIRME DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI DEVONO ESSERE AUTENTICATE DALL'UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE PER RESIDENZA (CIOÈ QUELLO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE RISIEDONO I SOTTOSCRITTORI) ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, applicando le disposizioni dell'art. 14, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (5).

Ed invero, a norma dello stesso art. 14, comma 2, della legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni, **L'AUTENTICAZIONE DEV'ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ART. 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (6), e che sono le seguenti:**

(5) – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

«1. *(Omissis)*.

«2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [*ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*], riportato nella nota (7) che segue].

«3. *(Omissis)*.

(6) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

«1. *(Omissis)*.

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

D) Indicazione del contrassegno della lista dei candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati (si vedano gli allegati alle presenti istruzioni) dev'essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

[Art. 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Il contrassegno dev'essere stampato sulla dichiarazione e descritto *con precisione* in modo che l'Ufficio centrale per la circo-

«2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

scrizione Estero possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

I partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

*Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno **diverso** da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, la lista sarà riacusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.*

E) Indicazione dei delegati di lista

(autorizzati, a loro volta, a designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi istituiti nonché a svolgere altri compiti)

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche indicare *due delegati effettivi e due delegati supplenti della lista medesima*, autorizzati:

- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni da questo apportate alla lista
- a designare i rappresentanti di lista (7) presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti per lo scrutinio [art. 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957],
- a ricevere le comunicazioni,
- a proporre i ricorsi di cui all'art. 23 del citato testo unico,
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste previste dall'art. 24, primo comma, n. 2, del testo unico medesimo.

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957.

(7) – Capitolo VIII a pagina 60.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, da parte del partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e del relativo contrassegno.

§ 17. – Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

Per garantire l'esistenza della condizione di elettore della relativa **ripartizione della circoscrizione Estero** nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista e per rendere facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la lista dei candidati sia corredata dei **certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.**

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati dall'ufficio consolare, al quale appartengano i sottoscrittori, che ne attesti l'iscrizione nelle liste elettorali della stessa ripartizione.

Il rilascio dei certificati deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Art. 11, secondo comma, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]

Ogni ritardo, nel rilascio di tali certificati recherebbe grave pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti.

Si rammenta che il rilascio delle suddette certificazioni avviene sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio consolare. Ove la stessa autorità non sia in grado di certificare tale qualità, l'atto in questione dovrà essere richiesto al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.

È chiaro che, nei casi previsti dall'art. 19, commi 3 e 4 della legge n. 459 del 2001, come già specificato all'inizio del para-

grafo 16 della presente pubblicazione, non potendosi considerare elettori della circoscrizione Estero i cittadini italiani residenti in Stati con i cui Governi non sono state stipulate le intese previste dalla stessa legge o in Stati che versino in situazioni politiche o sociali che non garantiscono, anche temporaneamente, le condizioni necessarie per il regolare esercizio del diritto di voto all'estero, l'ufficio consolare non potrà procedere al rilascio del certificato attestante il possesso del requisito di elettore della circoscrizione Estero, mentre i comuni italiani potranno certificare l'iscrizione nelle liste elettorali di tali cittadini, annotando, però, nell'atto che non si tratta di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

§ 18. – Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista medesima.**

[Art. 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

È evidente però che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare, *sic et simpliciter*, la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista.

Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura, deve ritenersi assolutamente regolare, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

[Consiglio di Stato: 5^a sezione, decisione 3 maggio 1983, n. 134; decisione 6 luglio 1994, n. 732]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati [si vedano gli allegati alle presenti istruzioni].

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e l'autentica della sottoscrizione deve essere effettuata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato.

[Art. l'art. 11, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]

Come già detto, il candidato che faccia parte di una lista non può accettare la candidatura per altre liste, anche se con il medesimo contrassegno. L'elezione, in ciascuna ripartizione, del candidato che non abbia osservato tali disposizioni è nulla. Parimenti è nulla nel caso in cui il candidato abbia accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[Art. 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 19. – Certificato attestante che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'art. 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, che trova applicazione anche per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero, richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali. Tale previsione è rafforzata e, ulteriormente, precisata dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), della legge n. 459/2001, il quale stabilisce che i candidati, oltre ché residenti, devono essere elettori nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

Detti candidati, peraltro, non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del voto in Italia, né essere residenti in Stati senza intesa o di cui all'art. 19, comma 4,

della legge n. 459 del 2001, pena la loro cancellazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 104 del 2003.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 17 [pagina 35] per il rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle liste dei candidati nella circoscrizione Estero, anche relativamente ai casi previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2001, in base ai quali i candidati non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

§ 20. – Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

CAPITOLO IV

PRESENTAZIONE
 DELLE LISTE DEI CANDIDATI
 PER LE SINGOLE RIPARTIZIONI
 DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
 PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
 PER LA CIRCOSCRIZIONE MEDESIMA
 COSTITUITO
 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

§ 21. – Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

La presentazione delle liste dei candidati – intesa come loro materiale consegna agli uffici competenti – è regolata dall'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni.

Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero debbono essere presentate, *per ciascuna ripartizione*, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma, insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

La presentazione delle liste e della relativa documentazione dev'essere effettuata ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO ai sensi dell'art. 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 [paragrafo 10 a pagina

17] o dal presidente o segretario del partito per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni.

Si rammenta che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, al termine delle proprie operazioni di esame delle liste, assegna, **mediante sorteggio**, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa; quindi i contrassegni delle liste verranno riportati, sui rispettivi manifesti e sulle corrispondenti schede della ripartizione, **secondo l'ordine risultato dal sorteggio** e non in base all'ordine di presentazione o di ammissione.

§ 22. – Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

La presentazione delle liste dei candidati per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero sia per la Camera dei deputati, sia per il Senato della Repubblica deve avvenire **TASSATIVAMENTE** dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data della votazione.

[Art. 8, comma 1, lett. d) della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

Ai fini della presentazione delle liste stesse, la cancelleria della Corte d'appello di Roma resta aperta **dalle ore 8 alle ore 20 nei due giorni compresi nel predetto periodo (35° - 34° giorno antecedente) anche se festivi.**

[Art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957]

§ 23. – Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma, in sede di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

La cancelleria della Corte d'appello di Roma deve **accertare** – *per ogni lista di candidati presentata* nella ripartizione – **l'identità della persona che effettua il deposito** e verificare che questa sia stata designata, *per la medesima ripartizione*, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 17 del testo unico n. 361 e dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 o (eventualmente per le liste esone-

rate dall'obbligo delle sottoscrizioni) che la lista sia sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

Ai sensi dell'art. 21, primo comma, dell'anzidetto testo unico viene disposto che — *se la lista è depositata da una persona diversa* da quelle designate per la singola ripartizione presso il Ministero dell'interno, a norma dell'art. 17 e dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 — la cancelleria della Corte d'appello di Roma deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste [allegato n. 7 a pagina 121]. Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze dell'accertamento anzidetto anche quando siano positive, cioè anche qualora la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata.

Pertanto, per ogni lista depositata, dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

[Art. 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Il verbale di ricevuta dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da inviare all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché — a seguito dell'introduzione del *sorteggio* [art. 24, primo comma, n. 2 del citato testo unico n. 361 del 1957] — tale numero è influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

A norma dell'art. 21, secondo comma, del testo unico n. 361, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista nella singola ripartizione dovrebbe essere fatta menzione soltanto della lista, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno di lista, e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione; appare tuttavia raccomandabile che il **verbale di ricevuta contenga anche l'elenco particolareggia-**

to di tutti gli atti presentati, in modo tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Allo stesso scopo sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora precisa in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà rimetterle all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la stessa Corte d'appello di Roma per le determinazioni di competenza.

CAPITOLO V

**L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E LE OPERAZIONI RELATIVE
ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESENTATE NELLE SINGOLE RIPARTIZIONI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

§ 24. – Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, stabilisce che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è istituito presso la Corte d'appello di Roma.

L'Ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali. L'Ufficio centrale opera con la presenza di almeno tre componenti tra cui il presidente o il vice presidente.

L'art. 76, comma 1, n. 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni – che trova applicazione anche per tale organo collegiale in virtù dell'art. 25 della suddetta legge 27 dicembre 2001, n. 459 – prevede che vengano aggregati altri magistrati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati) ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati. Sembra per-

tanto opportuno che, al momento in cui viene costituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 25. – Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate.

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno antecedente quello della votazione; ciò, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del testo unico n. 361 del 1957.**

[Art. 22, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 26. – Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate.

Le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati sono le seguenti:

I. – Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati.

La prima operazione che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata depositata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle

persone incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'art. 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona *diversa* da quelle designate ai sensi delle citate disposizioni normative, la medesima lista dev'essere riusata.

[Art. 22, primo comma, n. 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

II. – Controllo del contrassegno della lista dei candidati.

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve accertare se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno e sia stato da questo ammesso e comunicato.

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

[Art. 22, primo comma, n. 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

III. – Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.

La terza operazione che compie l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è quella di verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 8, primo comma, lett. d), della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

Qualora l'Ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiara non valida.

[Art. 22, primo comma, n. 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

IV. – Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.

a) PER LE LISTE CHE DEBONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica

se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia quello prescritto e se la firma dei sottoscrittori con la relativa autenticazione non sia anteriore al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

[Art. 22, primo comma, n. 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti a sottoscrivere;
- la seconda, nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore residente della relativa ripartizione della circoscrizione Estero sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 17 [pagina 35].

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve depennare:

- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata;
- quelli per i quali il requisito di elettore non risulti documentato;
- quelli che risultino aver esercitato opzione per il voto in Italia (come da comunicazione del Ministero degli Affari esteri prevista dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 104 del 2003)
- quelli che, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2001, non sono (come già più ampiamente illustrato nel paragrafo 16 a pagina 26) elettori della circoscrizione Estero. A tal riguardo, il Ministero dell'interno provvederà a comunicare al suddetto Ufficio centrale l'elenco degli Stati con i quali non sono state concluse le intese in forma semplificata per consentire ai cittadini italiani l'esercizio del diritto di voto all'estero e l'elenco degli Stati che versano in situazioni politiche e sociali tali da non garantire, anche temporaneamente, le condizioni necessarie sempre per poter esercitare regolarmente detto diritto:

- quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa dev'essere ricusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Art. 22, primo comma, n. 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

b) PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, e dell'art. 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 applicabile alle elezioni della circoscrizione Estero in base all'art. 2 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta da una delle persone a ciò espressamente autorizzate (in base all'art. 18-*bis*, secondo comma, terzo periodo del citato testo unico n. 361/1957, il presidente o il segretario del partito ovvero il rappresentante cui è conferito tale potere) e se la relativa firma sia stata autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Va, inoltre, precisato che ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni che giustificano il diritto di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni non può che essere rimesso all'apprezzamento dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, cui spetta — in via generale ed esclusiva — la competenza ad adottare tutti i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste anche sotto l'aspetto qui considerato e previa trasmissione da parte del Ministero dell'interno delle comunicazioni pervenute dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (si veda più ampiamente quanto già riportato al paragrafo 16, lettera A, pagina 27).

Infine l'Ufficio verifica che sia stata depositata la dichiarazione del presidente o segretario nazionale ovvero legale rappresen-

tante dei suddetti partiti o gruppi politici presenti con almeno due componenti nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, secondo cui la lista è rappresentativa di tali partiti o gruppi politici.

V. – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati della lista medesima.

La successiva operazione che deve compiere l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero consiste nell'esaminare la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

A tale scopo l'Ufficio effettua le seguenti verifiche:

a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista.

Se le liste non sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero, il citato Ufficio centrale dichiarerà le stesse invalide con loro conseguente ricazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Se la lista, invece, contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nominativi della lista medesima.

[Art. 22, primo comma, n. 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

L'Ufficio verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista presentata per la relativa ripartizione della circoscrizione Estero, firmata dall'interessato e autenticata dall'ufficio consolare di residenza.

Debbono essere cancellati dalla lista i nomi dei candidati per i quali manchi o non risulti regolare la dichiarazione di accettazione della candidatura.

[Art. 22, primo comma, n. 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Dev'essere accertato inoltre che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di *accettazione* della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di *presentazione* della lista dei candidati; in caso di difformità debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro cognomi e nomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

c) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti dell'età prescritti per l'eleggibilità alla carica di deputato e di senatore per la circoscrizione Estero.

L'Ufficio per la circoscrizione Estero verifica:

a) se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione della Camera dei deputati abbia compiuto il 25° anno di età nel giorno stabilito per la votazione, a norma dell'art. 56, terzo comma, della Costituzione e successive modificazioni e art. 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957;

b) se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione del Senato della Repubblica abbia compiuto il quarantesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione, a norma dell'art. 58, secondo comma, della Costituzione.

In mancanza del requisito, i nominativi dei candidati compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[Art. 22, primo comma, n. 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

d) Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica poi se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di residente nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero rilasciato dall'ufficio consolare (art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003) o dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata

presentata nei termini vanno incontro alle medesime sanzioni previste nella precedente lettera *c*) (cancellazione dalla lista).

Parimenti, verranno cancellati dalle predette liste dei candidati i nominativi dei candidati medesimi che risultino, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli Affari Esteri, aver esercitato l'opzione per il diritto di voto in Italia, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Vanno, inoltre, cancellati i nominativi dei candidati che (come già specificato nei paragrafi 15 e 19) non sono, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4 della legge n. 459 del 2001, elettori della circoscrizione Estero e, quindi, candidabili nelle relative ripartizioni. Per consentire tale forma di verifica si osserveranno le modalità già descritte nel paragrafo 26, punto IV, per i sottoscrittori delle liste.

[Art. 12, comma 2, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104].

e) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

[Art. 22, primo comma, n. 6 e n. 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni e art. 8, terzo comma, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

§ 27. – Eventuale ammissione di nuovi documenti. – Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse.

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte

dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

[Art. 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero si riunisce nuovamente **alle ore 12 del giorno successivo**, cioè del 32° giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Dopo di che l'Ufficio prende le proprie decisioni.

[Art. 22, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 28. — **Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati delle liste.**

Compiute le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve comunicare ai delegati di ogni lista di candidati [paragrafo 16, lettera E), a pagina 34] le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

[Art. 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La comunicazione dev'essere effettuata **nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.**

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste [art. 23, secondo comma, del testo unico]: pertanto, si ritiene che, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, le decisioni dell'Ufficio vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

§ 29. — **Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.**

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sospende le sue operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè **dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.**

Se invece siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla ricasazione di liste o di candidati, l'Ufficio riprenderà le proprie operazioni solamente quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO VI

**OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE
PER RICORRERE**

§ 30. – Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati.

Trascorso uno dei termini indicati nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere le seguenti operazioni:

I. – Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero — avendo presenti eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione [paragrafo 29 a pagina 51] — **assegna per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero e distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un numero progressivo a ciascuna lista ammessa e ai relativi contrassegni, MEDIANTE RISPETTIVI SORTEGGI** da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati [paragrafo 16, lettera E), a pagina 34].

Le risultanze dei sorteggi determinano l'ordine in cui le liste sono riportate sul manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

[Art. 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e art. 24, primo comma, n. 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto devono essere eseguite dopo

che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione di liste o di candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste o di candidati.

II. – Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista di candidati.

Compite le operazioni di cui al punto precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero comunica ai delegati di lista le definitive decisioni adottate.

§ 31. – Stampa delle liste dei candidati della circoscrizione Estero e delle schede di votazione.

Appena espletate tutte le formalità descritte nei paragrafi del presente capitolo e dei capitoli precedenti, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero dovrà comunicare immediatamente al Ministero dell'interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali le liste dei candidati definitivamente ammesse con l'indicazione del relativo contrassegno e del relativo numero d'ordine secondo il sorteggio di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli Affari esteri le liste dei candidati ammesse alla competizione elettorale (stampate all'interno del manifesto il cui modello è riportato in allegato alle presenti istruzioni) e i modelli delle schede elettorali al più presto e comunque entro e non oltre il ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Sulla base delle istruzioni fornite dallo stesso Ministero degli Affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che va inviato agli elettori residenti all'estero per consentire l'espressione del voto per corrispondenza.

[Art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104].

Il plico suddetto dovrà contenere anche la stampa del manifesto contenente le liste dei candidati presentate nella ripartizione di appartenenza dell'elettore

[Art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459].

Le schede elettorali sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione e sono fornite, come già detto, sotto la responsabilità del Ministero degli Affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (così come sostituite, le tabelle *B* e *D*, da quelle di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 24 del 2008). Nelle stesse schede vengono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nelle singola ripartizione. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

[Art. 11, comma 2, primo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459].

§ 32. – Brevi cenni sull'attività di propaganda elettorale all'estero.

L'ufficio consolare provvede ad esporre, in occasione delle elezioni politiche, il manifesto contenente le liste dei candidati in propri locali accessibili al pubblico, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Va, inoltre, ricordato che lo stesso art. 8, comma 6 del citato d.P.R. richiama, nello svolgimento della campagna elettorale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono elettori di cittadinanza italiana (si veda in proposito anche l'art. 17 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Si soggiunge che – ai fini indicati dall’art. 17, comma 3, della legge n. 459/2001 – l’ufficio consolare comunica ai principali mezzi d’informazione rivolti alle comunità italiane all’estero le liste dei candidati e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità.

[Art. 8, comma 8, del d.P.R. n. 104 del 2003]

CAPITOLO VII

RICORSI

ALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

§ 33. – Decisioni dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale.

La normativa vigente concede ai delegati di ogni lista la possibilità di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero concernenti le liste dei candidati.

Non tutte le decisioni dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Le sole decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

[Art. 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni e art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

§ 34. – Soggetti interessati a ricorrere.

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

[Art. 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; di conseguenza gli unici che abbiano interesse a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.

§ 35. – Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

I ricorsi debbono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Art. 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La notificazione – come già ricordato a pagina 51 [paragrafo 28] – viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e debbono essere **depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine (48 ore dall'avvenuta notificazione)** nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

[Art. 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Il ricorso dev'essere sottoscritto dai delegati di lista [paragrafo 34, lettera *E*], a pagina 57].

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che – come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista – così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati. Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

§ 36. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale.

I ricorsi presentati debbono essere **immediatamente** esaminati dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** – debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Art. 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 37. – Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviati gli **entro due giorni dalla loro ricezione.**

[Art. 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, **nelle 24 ore successive**, ai ricorrenti e all' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Art. 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare all' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado l'anzidetto Ufficio di procedere con rapidità alle operazioni previste dalla legge.

CAPITOLO VIII

**DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E PRESSO I SEGGI IVI COSTITUITI**

§ 38. – Compiti dei delegati di ciascuna lista di candidati.

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente – presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale che sappiano leggere e scrivere.

[Art. 20, ultimo comma, e art. 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni; art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104]

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria ma è facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali.

§ 39. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.

La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere fatta – da parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

[Art. 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate "in forma autentica".

[Art. 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista (*due per ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero*) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso i singoli seggi; i delegati potranno avvalersi, pertanto, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Roma all'atto del deposito della lista dei candidati.

[Art. 25, ultimo comma, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

[Art. 25, ultimo comma, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, i delegati dei delegati potranno anche esibire, ad uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1,

della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione dev'essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

§ 40. – Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista sia presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che presso i seggi ivi costituiti dev'essere presentata alla cancelleria della Corte d'appello di Roma entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio, che ne rilascia ricevuta.

La cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo Ufficio.

[Art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104].

§ 41. – Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono la qualità di elettore della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale e l'alfabetismo.

[Art. 25, primo comma, primo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104]

Il primo requisito – l'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali della circoscrizione Estero o di un comune italiano – dev'essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito.

L'interessato residente all'estero potrà comprovare il possesso del requisito richiesto, esibendo il certificato elettorale rila-

sciato dalla competente autorità consolare o dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali oppure esibendo la tessera elettorale.

In caso di rappresentanti residenti in Italia basterà esibire la propria tessera elettorale.

In entrambi i casi competente ad eseguire tali accertamenti sarà il presidente dell'ufficio elettorale presso il quale il rappresentante di lista dovrà svolgere le sue funzioni (Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e/o singoli seggi costituiti presso lo stesso Ufficio centrale).

Circa la prova del secondo requisito – saper leggere e scrivere – la legge non richiede alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

A L L E G A T I

Allegato n. 1.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 2.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 3.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 3-bis.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 4.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 4-bis.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 5.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Allegato n. 6.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Allegato n. 7.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Allegato n. 8.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni.

Allegato n. 9.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni.

Allegato n. 10.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso i seggi costituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Allegato n. 11.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Allegato n. 12.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

Allegato n. 13.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 1

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(art. 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30,
ed articoli 18-*bis* , comma 2, sesto periodo, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)



ALLEGATO N. 1

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2008

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ,
nella qualità di (1),
dichiara di presentare,

per l'elezione della Camera dei deputati che si svolgerà nel 2008, nella
circoscrizione Estero, ripartizione (2) ,
una lista di n. candidati (3), nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – **Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti:** 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (art. 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

b) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione;

c) n. attestazione/i del/i presidente/i, segretario/i nazionale/i o legale/i rappresentante/i del/i partito/i o gruppo/i politico/i in merito alla rappresentatività della lista, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.


Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. , in , addì 20.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore (5) della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (6) DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (7), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. , da me identificato con il seguente documento di identificazione:

..... , addì 20.....



Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(5) - Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all'uopo incaricato di cui all'art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957. (6) - Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. (7) - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)".

ALLEGATO N. 2

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(art. 8 della legge n. 459/2001
art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30,
e articoli 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)



ALLEGATO N. 2

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2008

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBLIGO
DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ,
nella qualità di (1),

dichiara di presentare,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 2008,
nella circoscrizione Estero, ripartizione (2) ,
una lista di n. candidati (3), nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – **Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti:** 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (art. 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

CANDIDATI DELLA LISTA

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

 (4),
 depositato presso il Ministero dell'interno.

Il sottoscritto nomina i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

b) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione;

c) per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, n. attestazione/i del/i presidente/i, segretario/i nazionale/i o legale/i rappresentante/i del/i partito/i o gruppo/i politico/i in merito alla rappresentatività della lista, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ,
in

..... , addì 20.....


.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del sottoscrittore (5)
della dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati che non ha l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

(5) – Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all'uopo incaricato di cui all'art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (6)
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (7), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ,
da me identificato con il seguente documento di identificazione:

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(6) – Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

(7) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 3 (*)

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(art. 8 della legge n. 459 / 2001
e art. 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto principale trova la sua prosecuzione nel modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 89.



ALLEGATO N. 3

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2008

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori della ripartizione della circoscrizione Estero (1) per l'elezione della Camera dei deputati del 2008, nel numero di, risultante dalle firme (2), debitamente autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero

(1) – **Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti:** 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – **La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli** sui quali debbono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- dev'essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

[Art. 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

(3) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere **autenticate** dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrit-

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

.....

 (7),

depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere — su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma — alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;

c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

(7) — Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig. , in

..... , addì 20.....

(Seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati)



ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono (8).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (9)

DEI SOTTOSCRITTORI

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI


A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (10), certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori
in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(10) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 3 - *BIS* (*)

Elezioni della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(art. 8 della legge n. 459/2001
e art. 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto separato rappresenta la prosecuzione del modello dell'atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 81.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (3).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(segono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (4)


DEI SOTTOSCRITTORI

**DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (5), certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.
[indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere])
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(4) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(5) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 4 (*)

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(art. 8 della legge n. 459/2001
e art. 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto principale trova la sua prosecuzione nel modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 105.

Contrassegno
della lista
dei candidati

∅ 3 cm

ALLEGATO N. 4

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di **atto principale** di una dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2008

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori della ripartizione
della circoscrizione Estero (1) per l'elezione del Senato della Repubblica
del 2008, nel numero di, risultante dalle firme (2), debita-
mente autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero atti

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati
e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori
asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America
settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali deb-
bono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiara-
zione di presentazione della lista;
- dev'essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore di-
chiara di essere iscritto.

[Art. 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni]

(3) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere autenticate dall'uf-
ficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori) ai
sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,

separati (4) [nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (5)],

dichiarano di presentare

una lista di candidati (6) nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
..... (7),
depositato presso il Ministero dell'interno.

n. 104, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – A pagina 105 è riportato il modello di **atto separato** della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(5) – Barrare ove il caso non ricorra. – L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, è riportato a pagina 31, nota (4).

(6) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (art. 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

(7) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ;
- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ;
- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ;
- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere — su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma — alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig. , in

..... , addì 20.....

(Seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati)



ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono (8).
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (9)

DEI SOTTOSCRITTORI


**DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (10), certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.
[indicare il numero dei sottoscrittori
in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(10) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 4 - *BIS* (*)

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(art. 8 della legge n. 459/2001
e art. 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto separato rappresenta la prosecuzione del modello dell'atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 97.



ALLEGATO N. 4-BIS

Elezioni del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero
 Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione
 di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO — ANNO 2008

ATTO SEPARATO
 DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
 DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L'OBBLIGO
 DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ELENCO N. ... DEI SOTTOSCRITTORI
 DELLA LISTA DEI CANDIDATI

per la ripartizione
 della circoscrizione Estero (1) per l'elezione del Senato della Repubblica
 del 2008, contraddistinta con il seguente contrassegno

 e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA (2)

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Il numero dei candidati della lista dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (art. 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (3).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.


(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) 

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(segono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (4)

DEI SOTTOSCRITTORI

**DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**


A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (5), certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(4) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(5) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 5

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 5

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*Modello di dichiarazione di accettazione
della candidatura in una lista di candidatiELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
e presentata nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione della Camera dei deputati del 2008.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:

- di non essersi candidato / candidata in altra lista della stessa riparti-
zione, anche con il medesimo contrassegno;
- di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candida-
ta che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori
asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America
settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

....., addì 20.....

Firma del candidato / della candidata

Domicilio

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)

DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA


CHE ACCETTA LA CANDIDATURA

IN UNA LISTA DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a, da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(3) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 6

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 6

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*Modello di dichiarazione di accettazione
della candidatura in una lista di candidatiELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
e presentata nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione del Senato della Repubblica del 2008.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:

- di non essersi candidato / candidata in altra lista della stessa riparti-
zione, anche con il medesimo contrassegno;
- di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candida-
ta che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori
asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America
settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

..... , addì 20.....

Firma del candidato / della candidata

Domicilio

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)

DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA


CHE ACCETTA LA CANDIDATURA

IN UNA LISTA DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a, da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(3) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 7

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO LA CANCELLERIA
DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA
IN CUI HA SEDE
L' UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO N. 7

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma
in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008

RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per la riparti-
zione (1) della circoscrizione Estero
per l'elezione della Camera dei deputati {*oppure:* del Senato della
Repubblica} del 2008, la quale è contraddistinta con il seguente con-
trassegno:
.....
.....

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

..... ,
 depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che – ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – a depositare la lista avente il contrassegno

..... ,
 sarebbe stato il sig.
oppure: il sig. ,
 il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il medesimo è il sig. ,
 come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e che viene allegata al presente verbale.

[*oppure:* e accerta che il medesimo è il sig. ,
 il cui nome *non* è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
 ha depositato una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati [*oppure:* del Senato della Repubblica] del 2006 relativamente alla ripartizione della circoscrizione Estero (2) elettorale recante il seguente contrassegno:

.....
 e sottoscritta da n. elettori in n. atti (3).

[*oppure:* e sottoscritta dal sig.
 in qualità di] (4).

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Qualora la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(4) – Nel caso in cui la lista di candidati *non abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni e sia, pertanto, presentata dal presidente o segretario o da un rappresentante di cui all'art. 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

In allegato alla lista dei candidati sono stati presentati:

a) n. certificati individuali e n. certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (5);

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente firmate dai singoli candidati e autenticate;

c) n. certificati comprovanti, per i candidati, l'iscrizione nelle liste elettorali della relativa ripartizione;

d) per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, n. attestazione/i del/i presidente/i, segretario/i nazionale/i o legale/i rappresentante/i del/i partito/i o gruppo/i politico/i in merito alla rappresentatività della lista, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge ... febbraio 2008, n. ...

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene – ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – la designazione a *delegati effettivi della lista* del sig. e del sig. (6) e a *delegati supplenti della lista* medesima del sig. e del sig. (7).

Alla lista dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il n.

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

....., addì 20.....

Il Presentatore

.....

Bollo della
Cancelleria

Il Cancelliere

.....

(5) – Solo se la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(6) – Specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei *delegati effettivi* della lista di candidati.

(7) – Specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei *delegati supplenti* della lista di candidati.

ALLEGATO N. 8

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
DELLA SINGOLA RIPARTIZIONE (*)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

(*) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

ALLEGATO N. 8








Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati
della singola ripartizione della circoscrizione Estero
e i rispettivi contrassegni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008

RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LISTE DEI CANDIDATI (2)
PER L'ELEZIONE DI N. DEPUTATI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
						
.....
.....
.....
.....
.....

....., addì 20.....

Il Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. **Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione;** non è consentito neppure riportare alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', o 'dottore', o simile).

Le liste, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dal SORTEGGIO.

ALLEGATO N. 9

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
DELLA SINGOLA RIPARTIZIONE (*)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

(*) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

ALLEGATO N. 9








Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati
della singola ripartizione della circoscrizione Estero
e i rispettivi contrassegni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008

RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LISTE DEI CANDIDATI (2)
PER L'ELEZIONE DI N. SENATORI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
						
.....
.....
.....
.....
.....

....., addì 20.....

Il Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. **Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione;** non è consentito neppure riportare alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', o 'dottore', o simile).

Le liste, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dal SORTEGGIO.

ALLEGATO N. 10

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE

DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
O PER L' ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PRESSO I SEGGI COSTITUITI
NELL'AMBITO DELL' UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO N. 10

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso i seggi costituiti
nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

[OPPURE: ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA]

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2008

RIPARTIZIONE (1)

DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta –
debitamente autenticata a norma dell'art. 25 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei
signori (2),
quali delegati della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.


.....

 oppure a firma dei signori (3),
 espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di
 candidati
 contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

 ,
 con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentan-
 ti supplenti della lista medesima presso i seggi n.

 costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

..... , addì 20.....



Il Cancelliere
.....

(3) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 11

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE

DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
O PER L' ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PRESSO L' UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO N. 11

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

[OPPURE: ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA]

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2008

RIPARTIZIONE (1)

DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta –
debitamente autenticata a norma dell'art. 25 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei
signori (2),
quali delegati della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.


.....

 oppure a firma dei signori (3),
 espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di
 candidati
 contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

..... ,
 con la quale vengono designati il rappresentante effettivo e il rappresen-
 tante supplente della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circo-
 scrizione Estero costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo de-
 posito della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

..... , addì 20.....



Il Cancelliere

.....

(3) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

DI CUI
ALL' ARTICOLO 7, COMMA 3,
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(art. 17, comma 2, della legge n. 459/2001
e art. 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 104/2003)

ALLEGATO N. 12

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di designazione del mandatario elettorale
di cui all'art. 7, comma 3, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008

DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
istituito presso la Corte d'appello di Roma)

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
nato /nata a il 19 ,
residente in via , ,
avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta con il
contrassegno
.....
nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione della Camera dei deputati del 2008,

designa

ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, il sig.

(1) – Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

nato a il 19 ,
residente in via ,
..... , quale mandatario elettorale per
tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 515 del 1993.


..... , addì 20.....

.....
Firma del candidato / della candidata
che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – Le firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale dev'essere autenticata dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero), ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 13

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

DI CUI
ALL' ARTICOLO 7, COMMA 3,
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(art. 17, comma 2, della legge n. 459/2001
e art. 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 104/2003)

ALLEGATO N. 13

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di designazione del mandatario elettorale
di cui all'art. 7, comma 3, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2008

DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
istituito presso la Corte d'appello di Roma)

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
nato /nata a il 19 ,
residente in via , ,
avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta con il
contrassegno
.....
nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione del Senato della Repubblica del 2008,
designa

ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, il sig.

(1) – Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

nato a il 19 ,
residente in via ,
..... , quale mandatario elettorale per
tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 515 del 1993.


..... , addì 20.....

.....
Firma del candidato / della candidata
che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – Le firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale dev'essere autenticata dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero), ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

Premessa	Pag. 2
--------------------	--------

INDICE

PRIMA PARTE

DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO, DEI CONTRASSEGNI DI LISTA E DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI NELLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO I

DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO, DEI CONTRASSEGNI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 1. — Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati	Pag. 5
§ 2. — Operazioni da compiere presso il Ministero dell'interno	» 7
§ 3. — Caratteristiche del contrassegno di lista	» 8
§ 4. — Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 9
§ 5. — Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 10
§ 6. — Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	» 12
§ 7. — Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	» 13
§ 8. — Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	» 14

- § 9. — Comunicazione dei contrassegni ammessi, da parte del Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Pag. 15

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO, DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE DEI CANDIDATI PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

- § 10. — Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma Pag. 17
- § 11. — Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati » 18
- § 12. — Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. » 19
- § 13. — Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste » 20

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L' UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO III

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

- § 14. — Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero Pag. 23

§ 15. — Lista dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero	Pag. 24
§ 16. — Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati	» 26
A) Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. — Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 27
B) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	» 30
I) Per le liste con obbligo di sottoscrizioni	» 30
II) Per le liste senza obbligo di sottoscrizioni	» 31
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista	» 32
D) Indicazione del contrassegno della lista dei candidati	» 33
E) Indicazione dei delegati di lista	» 34
§ 17. — Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero	» 35
§ 18. — Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 36
§ 19. — Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero	» 37
§ 20. — Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	» 38

CAPITOLO IV

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PER LE SINGOLE RIPARTIZIONI

DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

PER LA CIRCOSCRIZIONE MEDESIMA

COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

§ 21. — Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica	Pag. 39
§ 22. — Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	» 40

§ 23. — Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma in sede di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.	Pag. 40
---	---------

CAPITOLO V

L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E LE OPERAZIONI RELATIVE
ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESENTATE NELLE SINGOLE RIPARTIZIONI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 24. — Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	Pag. 43
§ 25. — Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate.	» 44
§ 26. — Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati presentate	» 44
I. — Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	» 44
II. — Controllo del contrassegno della lista dei candidati	» 45
III. — Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati	» 45
IV. — Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati	» 45
a) Per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni	» 45
b) Per le liste che sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.	» 47
V. — Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	» 48
a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista	» 48
b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.	» 48
c) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti dell'età prescritti per poter essere eletti alla carica di deputato e di senatore per la circoscrizione Estero	» 49
d) Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali	» 49

	e) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.	Pag. 50
§ 27. —	Eventuale ammissione di nuovi documenti. — Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazio- ne alle liste ammesse.	» 50
§ 28. —	Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati delle liste	» 51
§ 29. —	Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	» 51

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 30. —	Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Este- ro in ordine alle liste dei candidati	Pag. 53
	I. — Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio	» 53
	II. — Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista di candidati.	» 54
§ 31. —	Stampa delle liste dei candidati della circoscrizione Estero e delle schede di votazione	» 54
§ 32. —	Brevi cenni sull'attività di propaganda elettorale all'estero	» 55

CAPITOLO VII

RICORSI ALL' UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

§ 33. —	Decisioni degli Uffici centrali per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati, che possono essere impu- gnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale	Pag. 57
§ 34. —	Soggetti interessati a ricorrere	» 57
§ 35. —	Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le deci- sioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	» 58
§ 36. —	Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	» 58
§ 37. —	Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi. — Comunicazione delle decisioni.	» 59

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E PRESSO I SEGGI IVI ISTITUITI

§ 38. — Compiti dei delegati di ciascuna lista di candidati	Pag.	60
§ 39. — Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	»	61
§ 40. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. — Termini	»	62
§ 41. — Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali	»	62

ALLEGATI

Allegato n. 1.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	Pag.	69
--	------	----

Allegato n. 2.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	»	75
--	---	----

Allegato n. 3.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	»	81
--	---	----

Allegato n. 3-bis.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	Pag. 89
--	---------

Allegato n. 4.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 97
--	------

Allegato n. 4-bis.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 105
--	-------

Allegato n. 5.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 113
--	-------

Allegato n. 6.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 117
--	-------

Allegato n. 7.

*Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero**Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero*

Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.	» 121
--	-------

Allegato n. 8.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni Pag. 127

Allegato n. 9.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni » 131

Allegato n. 10.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso i seggi costituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. » 135

Allegato n. 11.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero . . . » 139

Allegato n. 12.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni » 143

Allegato n. 13.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni » 147



4

Pubblicazione finita di stampare
presso la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
nel mese di febbraio 2008



ROMA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
2008

Allegamento: Centro di Riproduzione Grafica (febbraio 2008)

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO